



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 6630
DELIBERAZIONE N. 119 in data: 17.06.2019 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: TRANSAZIONE MATERAZZI FILOMENA C/COMUNE -
 PROVVEDIMENTI**

L'anno duemiladiciannove addi diciassette del mese di giugno alle ore 9,00 nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PISAPIA SILVIA	P
GIORDANO DOMENICO	P
CRESCENZO ANGELO	P
ABAGNALE KATIUSCIA	P

Totale presenti 4

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'**Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 158 del 10.06.2019

Oggetto: TRANSAZIONE MATERAZZI FILOMENA C/COMUNE - PROVVEDIMENTI

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

f.to

Dr. Schiavo Giuseppe

IL RAGIONIERE

f.to

Dr. Raffaele Poto

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con atto di citazione notificato in data 25.07.2018 ed acquisito al protocollo di questo Ente con il n.7072 in data 01.08.2018, la sig.ra Materazzi Filomena, a mezzo dell'avv. Aldo Gagliotta insieme al quale elettivamente domiciliati in Vallo della Lucania – via Angelo Rubino, ha citato il Comune di Casal Velino presso il Tribunale di Vallo della Lucania al fine di ottenere il risarcimento dei danni accorsigli per il sinistro verificatosi in data 24.03.2018, in Casal Velino Marina – zona porto condannando l'Ente al risarcimento dei danni subiti pari ad € 2.652,33 oltre agli interessi legali sino alla data dell'effettivo pagamento e comunque nei limiti della competenza del Giudice adito;

Tenuto conto che:

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.);
- la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;

- trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, come precisato dalla Corte dei Conti (e multis Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013). Invero, tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio Comunale e, pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (articolo 42, comma 2, lettera l) del T.U.E.L.);
- come precisato dalla giurisprudenza contabile "la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali" (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR).

Valutato che per verificare l'approvabilità della transazione, devono essere effettuati approfondimenti sotto il profilo giuridico, anche alla luce delle costanti pronunce delle sezioni di controllo della Corte dei Conti. Si rileva, anzitutto, che oltre al rispetto delle norme di diritto civile, il Comune deve assicurare che l'accordo transattivo prospettato sia perfezionato nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa, contemperando il medesimo con gli interessi di cui è portatore il soggetto privato. A tal proposito la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, (nella deliberazione del 27.04.2010/806) afferma che "questa prospettiva impone all'ente di ponderare attentamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla stipula del negozio transattivo; in particolare, impone all'amministrazione di valutare la fondatezza della pretesa giuridica vantata dal privato nei confronti dell'ente locale medesimo". La Corte prosegue affermando che, secondo criteri strettamente civilistici, la funzione economico-sociale (rectius, la causa) del negozio transattivo va ravvisata nella cessazione o nella prevenzione di una lite mediante "reciproche concessioni" (in particolare, il primo comma dell'art. 1965 c.c. prevede che "la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro").

Come già ricordato da questa Sezione "premessa necessaria per addivenire alla transazione è l'esistenza di una controversia giuridica (mentre non è sufficiente l'esistenza di un semplice conflitto economico, tratto comune di qualsiasi contratto oneroso) e cioè l'affermazione di un diritto che si esterna nella pretesa e la contestazione della sussistenza e della misura del diritto (art. 1965 c.c.).

In altri termini, è necessaria la prospettazione esternata di confliggenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione". La Corte conclude affermando che "uno degli elementi che l'ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta, ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali".

Ritenuto, al fine di evitare un giudizio dagli esiti presumibilmente negativi con aggravio di spese legali per controparte e per la difesa del Comune appare conveniente definire transattivamente la lite manifestando detta disponibilità alla controparte e offrendo la somma omnicomprensiva di Euro 2.000,00 omnia.

Visto che la sig.ra Materazzi Filomena a mezzo del suo avvocato in data 06.06.2019 prot. 5490 ha comunicato la propria disponibilità a transigere la vertenza per la somma di € 2.000,00

Preso atto che

- il pagamento delle somme dovute, in forza dell'approvando schema di accordo transattivo, trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione relativo all'esercizio in corso 2019 e più precisamente al capitolo 1/140;
- come precisato dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Toscana (Delibera n. 132/2010) nell'ambito della sua "Relazione generale sul fenomeno dei debiti fuori bilancio e linee di orientamento in materia" precisa che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. In ragione di ciò, nel caso in cui l'ente a fronte di una sentenza esecutiva, voglia (...) pervenire ad un accordo transattivo, non si rende necessario il riconoscimento della legittimità del debito che peraltro risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto della volontà transattiva che si vuole porre in essere;
- prosegue la Corte "In relazione all'accordo transattivo, occorre premettere che l'art.194 del TUEL contiene un elenco tassativo delle spese relative ai debiti fuori bilancio, per cui le cosiddette spese "anomale" non sono contemplate, tra cui quella in argomento, quale prestazione passiva da parte degli enti che avviene mediante il ricorso alla "transazione". Tale istituto seppur non previsto dall'ordinamento, è invece previsto dall'art. 1965 del Codice Civile che definisce la transazione il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti (Codice Civile art. 1976). A questo riguardo si evidenzia che il principio contabile n. 104, nel rammentare quanto sopra espresso in ordine alla tassatività delle tipologie di spese riconoscibili quali debiti fuori bilancio, si esprime nel senso che gli accordi transattivi non possono essere ricondotti al concetto di debito fuori bilancio per cui, al di là dell'aspetto sostanziale, nel caso di fattispecie poteva senz'altro astenersi dal riconoscimento formulando un semplice indirizzo di procedere, fatto salvo l'adozione di appositi atti da parte della Giunta".

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE (A DELIBERATO)

1. di approvare l'intendimento dell'Amministrazione Comunale di addivenire ad una transazione della vertenza in oggetto relativa al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro del 28.03.2019, in Casal Velino Marina – zona porto, la somma omnicomprensiva di € 2.000,00, a saldo di ogni pretesa;
2. di approvare lo schema di atto di transazione allegato alla presente deliberazione autorizzando il Sindaco a sottoscriverlo;
3. di imputare la spesa al cap. 140 – art. 1 Esercizio Finanziario 2019, autorizzando l'Ufficio Ragioneria a provvedere alla liquidazione della somma stanziata in favore della sig.ra Materazzi Filomena senza adozione di ulteriore separato atto;
4. di dare alla presente deliberazione, con successiva votazione, la immediata eseguibilità.

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale da valere ad ogni effetto di legge, tra:

la sig.ra Materazzi Filomena, nata a _____ il _____ e residente a _____ alla Via _____ C.F. _____;

e

il Comune di Casal Velino, in persona del legale rappresentante p.t.,

Premesso che

- con atto di citazione notificato in data 25.07.2018 ed acquisito al protocollo di questo Ente con il n.7072 in data 01.08.2018 la sig.ra Materazzi Filomena, a mezzo dell'avv. Aldo Gagliotta insieme al quale elettivamente domiciliati in Vallo della Lucania – via Angelo Rubino, ha citato il Comune di Casal Velino presso il Tribunale di Vallo della Lucania al fine di ottenere il risarcimento dei danni accorsigli per il sinistro verificatosi in data 24.03.2018, in Casal Velino Marina – zona porto condannando l'Ente al risarcimento dei danni subiti pari ad € 2.652,33 oltre agli interessi legali sino alla data dell'effettivo pagamento e comunque nei limiti della competenza del Giudice adito
- è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta

Ciò premesso

Si conviene e si stipula

1. Le premesse sono parte essenziale della transazione.
2. Il Comune di Casal Velino, in persona del legale rappresentante p.t., si impegna a versare, entro e non oltre il giorno 20.07.2019, alla sig.ra Materazzi Filomena, che accetta, a transazione e saldo di ogni diritto e pretesa comunque dipendenti dal contenzioso in premessa la somma globale di € 2.000,00 a titolo di totale indennizzo, omnia comprensivo.
3. Con il ricevimento della suindicata somma a transazione e saldo, da effettuarsi entro e non oltre il giorno 20.07.2019, la sig.ra Materazzi Filomena dichiara di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza del contenzioso confronti del Comune di Casal Velino, in persona del legale rappresentante p.t..
4. Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere in dipendenza delle questioni di cui in premessa e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con il giudizio di cui in premessa con conseguente rinuncia espressa all'azione di gravame. Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto.
5. La presente transazione avrà effetto solo con l'effettivo versamento, entro il 20.07.2019, della somma pari ad € 2.000,00 da parte del Comune suddetto nei confronti della sig.ra Materazzi.
6. Qualora il pagamento non dovesse avvenire entro il termine prestabilito, ed il Comune di Casal Velino intenderanno la transazione in oggetto priva di qualunque effetto giuridico nei loro confronti restando, pertanto, salvi i diritti di entrambe le parti.

Casal Velino, li

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;


NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

D E L I B E R A

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore I - Ufficio: AA.GG.;
 - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Silvia Pisapia

F.to Avv. Diana Positano

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 6632)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addì, 05-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Diana Positano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 05-07-2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Diana Positano

anov fox bmo

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 05-07-2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Diana Positano

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- **SETTORE.....I..... UFFICIO.....AA.GG.....**
- **SETTOREII..... UFFICIO.....Ragioneria.....**
- **SETTORE..... UFFICIO.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**